

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA DALMARTELLO

Seduta del 16/09/2020

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento stipulato nel maggio 2015 con l'intermediario resistente ed estinto anticipatamente dopo il pagamento di 50 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e degli interessi convenzionali. Parte ricorrente chiede quindi il rimborso di complessivi € 2.403,86, che imputa agli interessi, alla commissione riconosciuta alla mandataria per il perfezionamento del contratto e alle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, per quanto riguarda le commissioni e le provvigioni oggetto delle pretese del ricorrente, l'intermediario, sul presupposto dell'inapplicabilità della sentenza Lexitor, sottolinea: a) la natura *up-front* sia delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto sia delle provvigioni all'intermediario del credito; b) gli importi già riconosciuti in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento. Quanto alla richiesta di ripetizione degli interessi, fondata sull'applicazione di un criterio lineare di maturazione, ne è rimarcata la manifesta infondatezza, essendo pacificamente applicato un piano di ammortamento alla francese.

Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso avversario.

DIRITTO

In considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano il caso in esame, il Collegio ritiene opportuno richiamare la recente pronuncia della CGUE del 11.9.2019 (c.d. “Lexitor”), resa nella causa C-383/18 (ECLI:EU:C:2019:702), che ha espresso il seguente principio di diritto: “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. L’articolo corrisponde, nel diritto interno, all’art. 125-sexies TUB che deve, pertanto, essere interpretato in senso conforme a quanto affermato dalla Corte di Giustizia.

Come chiarito dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (v. pagg. 6 s.), la sentenza Lexitor impone di modificare il consolidato orientamento di questo Arbitro circa il regime di rimborso degli oneri posti a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento ex art. 125-sexies TUB.

Il quadro può essere così sintetizzato: (a) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, tutti gli oneri, le commissioni bancarie, le provvigioni e le spese applicate dall’intermediario al cliente in relazione a un contratto di finanziamento, compresi i c.d. costi *up-front* (ossia quelli riferibili ad attività svolte, ed esaurite, nella fase delle trattative e della formazione del contratto di finanziamento) (così Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, cit., 4). Né impedisce la restituzione dei costi *up-front* una clausola contrattuale di segno contrario che risulterebbe nulla per contrarietà all’art. 127, comma 1, TUB, costituendo una deroga, certamente sfavorevole al cliente, rispetto al regime legale risultante dall’art. 125-sexies TUB, così come interpretato dalla Corte di Giustizia; (b) benché la sentenza “Lexitor” non abbia fornito indicazioni circa il criterio (ovvero i criteri) da utilizzare per il rimborso dei costi oggetto di restituzione - e poiché questo Arbitro è tenuto a decidere la controversia, non potendo sollevare, a tale riguardo, una specifica questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE (cfr. Collegio Coordinamento n. 26525/2019, cit., 7) – questo Collegio ritiene corretto continuare a distinguere, ai fini della quantificazione delle somme oggetto di rimborso, tra costi *up-front* e costi *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, cit., 8). (c) Come condivisibilmente evidenziato dal Collegio di Coordinamento (ibidem, 8), il criterio di competenza economica (*i.e. pro rata temporis*), nei termini già delineati da questo Arbitro, risulta coerente rispetto alla restituzione di somme, anticipate dal cliente, che remunerano attività svolte dall’intermediario successivamente alla conclusione del contratto. Somme che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, remunerano attività previste nell’originario programma negoziale ormai cessato e che, pertanto, già per diritto comune (art. 1373, comma 2, c.c.), non potrebbero essere legittimamente trattenute dall’intermediario, trattandosi di un indebito oggettivo. Peraltro, è ben possibile che l’importo oggetto di rimborso, calcolato sempre secondo il principio di competenza economica, non abbia uno sviluppo strettamente proporzionale, ciò attraverso una diversa distribuzione del costo *recurring* nel corso del tempo (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016); (d) l’importo da rimborsare viene stabilito, nell’ipotesi di cui al punto precedente, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), a meno che criteri diversi non siano stati concordati preventivamente (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035/2016) e sempre che questi ultimi siano coerenti con i principi stabiliti dalla citata sentenza

“Lexitor”; (e) Viceversa, per quanto concerne i costi *up-front*, non sono ricavabili dal sistema (e dalla funzione di tali attribuzioni patrimoniali) indicazioni parimenti stringenti. In assenza di differenti indicazioni provenienti dall’atto di autonomia, dalla legge e dagli usi - secondo quanto già affermato dal Collegio di Coordinamento (Collegio Coordinamento n. 26525/2019, cit., 9) -, questo Collegio non può esimersi, per colmare la lacuna nel regolamento contrattuale, dal richiamare il criterio di equità integrativa ex art. 1374 c.c., ricavandone nel caso di specie che il criterio più adatto per la restituzione dei costi *up-front* è quello desumibile dal piano di ammortamento relativo all’incidenza della quota di interessi sulle rate di rimborso (c.d. curva degli interessi). Si tratta infatti dell’elemento del programma negoziale ove è riscontrabile una diretta incidenza e distribuzione nel tempo della principale voce in cui consiste il “costo totale del credito”: come tale, anche in considerazione di un delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti, il parametro risulta più coerente ed equo con specifico riguardo al calcolo della quota di costi *up-front* oggetto di rimborso in ipotesi di estinzione anticipata. (f) Resta, poi, fermo che in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole all’aderente/consumatore), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio più favorevole al cliente (ossia quello previsto per le commissioni c.d. *recurring*); (g) il ricorso nelle clausole contrattuali relative all’estinzione anticipata a criteri percentuali nel distinguere tra oneri *up-front* e *recurring* non è sufficiente, di per sé solo, a individuare il rapporto causale tra la prestazione pecuniaria e la controprestazione bancaria; tuttavia, può ritenersi valida la quantificazione percentuale se accompagnata da una descrizione anche sintetica delle attività continuative correlate a quella percentuale, pure se indicate in via cumulativa con attività preliminari alla stipula del prestito (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016); (h) parimenti, la sola indicazione dei soggetti percettori delle commissioni non è idonea per una differenziazione tra costi *up-front* e *recurring*: la mancata descrizione delle prestazioni remunerate comporta la possibilità di sovrapposizione (totale o parziale) delle attività corrispondenti a quelle voci di costo (ad es. agente/mediatore e società mandataria) e l’impossibilità di distinguere tra attività *up-front* e *recurring*. (i) Poiché pacifica componente del costo totale del credito, l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche del premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione cit. n. 6167/2014) con l’effetto che l’eccezione di carenza di legittimazione, ove sollevata dall’intermediario, non può essere accolta. (l) Tuttavia, con riferimento al premio assicurativo il cliente non può pretendere l’applicazione generalizzata del criterio *pro rata temporis* (salvo che non siano state prodotte le condizioni di assicurazione); (m) ove i contratti lo prevedano, con criterio di calcolo predeterminato *ex ante*, il premio puro deve essere rimborsato in funzione del capitale residuo assicurato, ex art. 22, comma 15-*septies*, del D.Lg. 179/2012; (n) la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell’ABF; (o) il Collegio, una volta accertata l’indicazione *ex ante* del criterio di calcolo alternativo del rimborso del premio assicurativo, può solo verificare la corrispondenza degli importi calcolati dalle imprese assicurative rispetto alle previsioni contrattuali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016).

Venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che:

- il contratto oggetto di controversia è stato stipulato in data 9/2/2015, per il tramite di soggetto appartenente alla rete distributiva e, segnatamente, di un agente in attività

finanziaria ex art. 128-*quater* TUB iscritto all'OAM, del quale è documentato il compenso ricevuto;

- il piano di ammortamento originario prevedeva il rimborso in n. 120 rate mensili;
- Dal modulo IEBCC emerge che furono applicate in particolare le seguenti voci di costo: (i) commissioni per la mandataria *“per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria ...”*; (ii) commissioni per la mandataria *“per la gestione del finanziamento ...”*; (iii) provvigioni all'intermediario del credito; (iv) spese di incasso quote.
- il finanziamento è stato estinto dal ricorrente in data 30/6/2019, con il versamento di € 16.449,63

Quanto all'estinzione anticipata, l'art. 11 del contratto disciplina la *“riduzione del costo del credito ... e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo”* IEBCC che prevede come rimborsabile il pro quota delle commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento e delle spese di incasso quote.

Dal conteggio estintivo, effettuato con riferimento a 50 rate scadute (rispetto alle 120 complessive) alla data del 30/6/2019, risulta un abbuono di € 497,26 a titolo di rimborso delle commissioni della mandataria e di € 154 a titolo di rimborso degli oneri.

L'esame del contratto ed in particolare delle disposizioni che disciplinano gli oneri applicati dall'intermediario, che compongono il *“costo totale del credito”* consente di rilevare che si tratta di clausole già esaminate da questo Collegio in più occasioni. In particolare: (a) la *“commissione per il perfezionamento del contratto”* – già più volte qualificata come *up-front* – deve essere restituita secondo il criterio della curva degli interessi, sopra richiamato; (b) la *“commissione di gestione”* e *“le spese di incasso quote”* sono oneri *recurring* che, risulta dagli atti, sono stati già oggetto di rimborso in sede di conteggio estintivo; (c) la provvigione dell'intermediario del credito, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro deve essere considerata *up-front*, essendo intervenuto un agente.

Va da ultimo esaminata la richiesta del ricorrente di ottenere il rimborso di parte degli interessi versati, in quanto gli accessori non risulterebbero effettivamente maturati, applicando il criterio *pro rata temporis* lineare. La domanda del ricorrente è da accogliere, in ragione di quanto è stabilito in analoghe fattispecie già decise da questo Arbitro. Si è al riguardo evidenziato che una simile pretesa risulta fondata sul fatto che, nella sezione 4 del modulo SECCI, l'intermediario ha indicato in modo opaco che, in caso di estinzione anticipata, *“il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”*. Tale ambiguità – sempre secondo le precedenti decisioni di questo Arbitro - implica che le pattuizioni contrattuali *“devono dunque essere interpretate in senso più favorevole al consumatore ai sensi degli artt. 1370 c.c. e 35 D.Lgs. 206/2005”* e pertanto *“debbono essere restituiti a parte ricorrente anche gli interessi corrispettivi, secondo il criterio pro rata temporis”* (Coll. Torino, dec. n. 7858/2020; cfr. inoltre Coll. Torino, dec. n. 8189/2020).

Alla luce di quanto appena ricostruito ed in applicazione dei criteri sopra richiamati per il rimborso degli oneri *up-front* e *recurring* a parte ricorrente sono dovuti i seguenti importi:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 17365 del 08 ottobre 2020

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,93%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,93%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per il perfezionamento del contratto				851,76	Upfront	36,93%	314,54		314,54
Commissioni di gestione				851,76	Recurring	58,33%	496,86	497,26	-0,40
Provvigioni intermediario				966,42	Upfront	36,93%	356,89		356,89
Spese di incasso				264,00	Recurring	58,33%	154,00	154,00	0,00
Interessi				8.094,05	Recurring	58,33%	4.721,53	2.989,31	1.732,22
Totale				11.027,99					2.403,25

All'importo come sopra calcolato (€ 2403,25), che sostanzialmente coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, dovranno essere sommati gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.403,25, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA